



**Tribunale di Bolzano**

**Prima Sezione Civile**

**ESECUZIONI MOBILIARI, PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO E DI**

**OBBLIGHI DI FARE E NON FARE**

**ESECUZIONI IMMOBILIARI**

**Ai COA di Bolzano**

**Ai Professionisti delegati alle vendite**

**P.c.**

**Alla Presidente del Tribunale di Bolzano**

**Alla Presidente della Prima Sezione Civile**

**Alle Cancellerie competenti**

**CIRCOLARE**

1. Ai sensi dell'art 481 c.p.c. il precetto diventa inefficace se entro 90 giorni dalla sua notifica non è iniziata l'esecuzione. "La sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del precetto ormai perento restano a carico dell'intimante, atteso che è applicabile anche in questa ipotesi il principio - stabilito dall'ultimo comma dell'art. 310 cod. proc. civ. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall'art. 632 u.c. del

codice di rito - che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate." Cass Sez. 3, Sentenza n. 16376 del 04/08/2005.

**Nei precetti non vanno inserite le spese relative a precetti scaduti;** ciò posto è parimenti inutile notificare un precetto che fa riferimento a non meglio precisate voci contenute in un precedente precetto.

2. La liquidazione delle spese nell'ambito esecutivo non costituisce titolo esecutivo, e quindi non può essere fatta valere in sede di diversa esecuzione.

"In tema di esecuzione forzata, il provvedimento di liquidazione delle relative spese adottato dal giudice implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo nel quale è stato adottato, sicché le suddette spese, se e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore." Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1004 del 17/01/2020, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 24571 del 05/10/2018

**Nei precetti non vanno inserite spese relative a esecuzioni forzate precedenti.**

Importi ottenuti da esecuzioni vanno prima imputati sulle spese: "In caso di esecuzione soltanto parzialmente positiva, l'importo ottenuto va imputato prima su tali spese. La normativa contenuta nell'art. 1194 cod. civ. contiene criteri di imputazione dei pagamenti di carattere generale, pertanto applicabili non solo nell'ambito del processo di cognizione ma anche nell'ambito del processo di esecuzione." Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10281 del 27/07/2001.

3. L'IVA è un accessorio di legge, quindi a prescindere dalla dicitura del titolo può essere inserito in un precetto solo laddove l'esecutante non la possa portare in detrazione.

"Tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad

una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta")."

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3968 del 19/02/2014 (Rv. 630327 - 01).

**Nei precetti non va inserita l'IVA se l'esecutante la può portare in detrazione.**

In linea di principio si ricorda che tutte le voci del precetto devono essere comprovate, inclusa la tassa di registro eventualmente pagata.

Il credito portato in esecuzione può essere precisato fino al momento dell'assegnazione/distribuzione.

I Giudici delle Esecuzioni ringraziano per l'attenzione e la sempre proficua collaborazione.

Manda le Cancellerie per le comunicazioni.

Bolzano, li 4.1.2021

Werner Mussner

Francesca Bortolotti

Massimiliano Segarizzi

Stefano Stoppani

Giovanna Golfetto